



## **Decreto n° 0202 / Pres.**

**Trieste, 5 novembre 2019**

Copia dell'originale firmato digitalmente.

**oggetto:**

L.R. 18/2015, ART. 29. ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LR. 9/2019, ART 29, IN MATERIA DI COMPENSO ANNUO SPETTANTE AI REVISORI DEI CONTI DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI.

**Firmato da:**

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 05/11/2019

**Siglato da:**

ERICA NIGRIS

in data 05/11/2019

GIANFRANCO ROSSI

in data 05/11/2019

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
il Presidente	

**Vista** la legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), che al titolo III, capo II (articoli 24-29) contiene disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali;

**Visto**, in particolare, l'articolo 29 della legge regionale n. 18/2015, il quale prevede che con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, è stabilito il compenso annuo spettante ai revisori;

**Visto** il proprio decreto n. 0246/Pres. del 23 ottobre 2017, con il quale sono stabiliti i compensi spettanti a ciascun componente dell'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali;

**Visto** l'articolo 29 della legge regionale 8 luglio 2019 n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale), che apporta modifiche alla disciplina regionale in materia di organo di revisione delle Unioni territoriali intercomunali contenuta nella legge regionale n. 18/2015;

**Atteso** che con le modifiche apportate alla legge regionale n. 18/2015 le Unioni territoriali intercomunali possono nominare un proprio organo monocratico di revisione, oppure avvalersi dell'organo di revisione del Comune con il maggior numero di abitanti e, in quest'ultimo caso, all'organo di revisione dell'Unione medesima spetta unicamente una maggiorazione del compenso base annuo corrisposto dal Comune a ciascun componente del proprio organo di revisione, determinata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale;

**Vista** la deliberazione n. 1548 di data 13 settembre 2019, con la quale la Giunta regionale ha determinato, in via preliminare, la maggiorazione del 30% del compenso base annuo corrisposto all'organo di revisione del Comune con il maggior numero di abitanti dell'Unione territoriale intercomunale, da corrispondere a ciascun revisore dell'Unione medesima che si avvale dell'organo di revisione del Comune più popoloso;

**Atteso** che con la succitata deliberazione la Giunta regionale ha confermato i compensi spettanti ai revisori e indicati nella Tabella B parte integrante del proprio decreto n. 0246/Pres./2017, nel caso in cui le Unioni territoriali intercomunali nominino un proprio revisore unico;

**Preso atto** che nella seduta del 7 ottobre 2019 è stato acquisito il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera d) della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12;

**Visto** l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

**Visto** l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

**Su conforme** deliberazione della Giunta regionale n. 1731 di data 11 ottobre 2019;

#### **Decreta**

**1.** La maggiorazione prevista all'articolo 29, comma 1 bis della legge regionale n. 18/2015, come introdotto dall'articolo 29, comma 3 della legge regionale n. 9/2019, da corrispondere a ciascun componente dell'organo di revisione in avvalimento dell'Unione territoriale intercomunale, è pari al 30 per cento del compenso base annuo corrisposto a ciascun

componente dell'organo del Comune con il maggior numero di abitanti di cui l'Unione territoriale intercomunale si avvale.

**2.** I compensi indicati nella Tabella B, parte integrante del decreto del Presidente della Regione n. 0246/Pres./2017, continuano a trovare applicazione per le Unioni territoriali intercomunali che nominano un proprio organo di revisione monocratico.

**3.** Gli importi e le prescrizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -